### La normativa sulle ipotesi di bonifica delle aree inquinate e del SIN di Trento Nord

### Sommario

A. Premessa	1
B. La perimetrazione del SIN di Trento Nord	3
C. La bonifica dei siti contaminati di Trento Nord non perimetrati come SIN	5
D. La bonifica del SIN di Trento Nord	7
E. La bonifica a cura dei soggetti non responsabili dell'inquinamento	8
E.1. La bonifica della matrice suolo dei siti contaminati di Trento Nord e del SIN procedura semplificata su iniziativa e a spese di un soggetto privato interessato	
E.2.Funzioni sostitutive dell'amministrazione pubblica competente	10
E.3 La normativa sui c.d. siti orfani	11
Conclusioni	13
Appendice	15

### A. Premessa

Le produzioni industriali di piombo tetraetile e di idrocarburi policiclici aromatici a Trento Nord, proseguite rispettivamente fino al 1978 e fino al 1983 poco lontano dal centro della città, hanno lasciato gravi e pericolosi inquinamenti diffusi ben oltre i siti delle fabbriche.

In effetti nelle aree di cui si tratta - compresa quella dell'ex Scalo Ferroviario Filzi a Sud degli insediamenti produttivi - l'esistenza di inquinamenti diffusi risulta oggi tra l'altro da:

- rilevazioni pluriennali dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia di Trento;
- delimitazioni di due categorie di aree di criticità idrica sotterranea nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia di Trento;
- delimitazione nel PRG del Comune di Trento di un'area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a Nord della città;
- numerose prescrizioni impartite dalla Provincia e dal Comune di Trento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Circonvallazione Ferroviaria di Trento approvato il 18.7.2022;
- risultati delle analisi ambientali del 2023 e dell'inizio 2024 avviate soprattutto dopo il sequestro del 29.7.2023 su parti delle aree di cantiere della Circonvallazione e dopo il sequestro del 30.11.2023 su tutte le aree ex SLOI e ex Carbochimica che non sono ancora del tutto completate ma che hanno già offerto indicazioni significative sulla presenza di piombo tetraetile e di idrocarburi policiclici aromatici a varie profondità in varie zone soprattutto a Sud (ma anche a Est e a Ovest) del SIN di Trento Nord <sup>1</sup>; è per esempio del 14.2.2024 l'informazione, proveniente dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della

<sup>1</sup> Un quadro aggiornato delle informazioni su questo aspetto si trova in <a href="https://notavbrennero2023.noblogs.org/post/2023/12/22/sintesi-delle-indagini-ambientali-sulle-aree-inquinate-ditrento-nord/">https://notavbrennero2023.noblogs.org/post/2023/12/22/sintesi-delle-indagini-ambientali-sulle-aree-inquinate-ditrento-nord/</a>

1

Provincia di Trento, che la falda acquifera superficiale sottostante all'ex Scalo Filzi risulta seriamente contaminata.

Dopo 45 anni di sostanziale immobilismo delle istituzioni nazionali e di quelle locali, che dovevano e potevano bonificare queste aree, la crescente richiesta di un intervento di decontaminazione integrale è stata rilanciata fortemente dall'allarme creato dal progetto della Circonvallazione Ferroviaria di Trento e dalle sue caratteristiche <sup>2</sup>.

Ma la Provincia di Trento, il Comune di Trento e RFI - pur ammettendo in linea di principio l'importanza di una bonifica definitiva - sostengono che le bonifiche sono necessarie subito solo dove gli inquinamenti interferiscono con le aree di cantiere e che dunque può trattarsi di bonifiche parziali variamente distribuite nello spazio e nel tempo affiancate da misure di sicurezza e di monitoraggio.

Questa impostazione non tiene conto dei dati esistenti e del modello di propagazione degli inquinanti in un sottosuolo caratterizzato dalla presenza di una falda acquifera superficiale tra -2,5 e -5,00 metri e di una falda acquifera profonda situata mediamente a -20 metri, separate da sostrati variamente composti da limi, sabbie, ghiaie e argille <sup>3</sup>.

E' da ribadire dunque come la soluzione unica risieda nella bonifica integrale e definitiva delle aree inquinate dell'ambito di Trento Nord, incluso il SIN ma non limitatamente a questo, mobilitando le risorse finanziarie destinate all'inutile Circonvallazione Ferroviaria di Trento <sup>4</sup> ed utilizzando gli strumenti giuridici disponibili che presentano carenze significative ma sarebbero ancora sufficienti se sostenuti da una chiara volontà politica.

Non va taciuto infatti che la chiara finalità prioritaria della bonifica delle aree più inquinate d'Italia contenuta nelle prime disposizioni di settore all'inizio degli anni 2000 <sup>5</sup> è stata poi in parte attenuata dal Codice dell'Ambiente del 2006 e dalle successive modifiche con l'introduzione di fattispecie intermedie o diverse.

Queste note esaminano allora nei successivi paragrafi le possibilità che la normativa vigente offre per realizzare questa bonifica integrale.

Ma si devono qui raccoglierne e anticiparne le conclusioni:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il rifermento è soprattutto: a) alla scelta di non recepire in sostanza le prescrizioni impartite al progetto al fine della tutela dagli inquinamenti di Trento Nord; b) al tentativo di frazionare la progettazione esecutiva per piccoli stralci presumibilmente allo scopo di provare a limitare le difficoltà oggettive degli interventi nelle zone inquinate e allo scopo di aggirare le prescrizioni al progetto e il sequestro di una parte significativa delle aree di cantiere; c) alla scelta di ignorare l'unitarietà del progetto con la conseguenza, tra l'altro, di sottovalutare nella progettazione esecutiva il fatto che le interferenze tra cantieri e inquinamenti possono avere effetti cumulativi e non possono essere considerate ciascuna separatamente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E' ampiamente possibile poi che anche il suolo di una vasta area intorno alla ex SLOI sia stato contaminato a causa di un problema poco trattato: le ricadute di detriti (piombo, sodio, etile) prodotti dalle sia pur sporadiche flange di scoppio (cfr. il quotidiano "l'Adige" del 7.1.2024).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tutto il complesso progetto del quadruplicamento della ferrovia Verona-Brennero per l'accesso alla galleria di base del Brennero non corrisponde affatto al dichiarato obiettivo di spostare il traffico merci dalla gomma alla rotaia, cfr. <a href="https://notavbrennero2023.noblogs.org/post/2023/12/13/il-problema-del-traffico-merci-sullasse-del-brennero-sintesi/">https://notavbrennero2023.noblogs.org/post/2023/12/13/il-problema-del-traffico-merci-sullasse-del-brennero-sintesi/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La medesima priorità assoluta era assegnata alla bonifica delle aree inquinate di Trento Nord al momento della perimetrazione del SIN

- ⇒ se come è ormai certo nel nostro caso alla bonifica non hanno provveduto, non provvedono e non intendono provvedere né i responsabili dell'inquinamento, né i proprietari attuali delle aree inquinate né altri soggetti potenzialmente interessati, alla stessa bonifica è tenuto il Comune di Trento e, se questo omette di agire, è tenuta la Provincia di Trento. In ultimo grado, nella sola area SIN, il soggetto tenuto alla bonifica è formalmente il Ministero dell'Ambiente, ma ciò non toglie che il Comune e la Provincia avrebbero potuto ugualmente attivarsi come soggetti interessati nell'ambito di appositi Accordi Quadro di Programma con il Ministero. A prescindere dalle eventuali responsabilità per omissione di atti d'ufficio delle istituzioni competenti questione che prima o poi andrà comunque sollevata va osservato che la normativa vigente non assegna termini alle istituzioni di ultima istanza ma non è costruita neppure in modo da ammettere e tollerare ritardi pluridecennali o interpretazioni di comodo sulle finalità e le modalità della bonifica;
- ⇒ gli interventi obbligatori e ormai non rinviabili del Comune o della Provincia di Trento o del Ministero dell'Ambiente possono essere affiancati e sostenuti in molte maniere a livello nazionale e possono avvalersi di numerosi strumenti di rivalsa economico-finanziaria verso la proprietà delle aree inquinate;
- ⇒ per acquisire la disponibilità delle aree da bonificare il Comune o la Provincia di Trento hanno a disposizione strumenti diversi in tempi diversi (tra gli altri, forme varie di accordi d'uso con la proprietà, compravendite, espropriazioni purché a prezzi simbolici o molto bassi <sup>6</sup>), da valutare ciascuno in funzione dell'interesse pubblico da tutelare in via prioritaria e quindi secondo la natura dell'intervento di bonifica, secondo la destinazione urbanistica attuale e finale delle aree oggetto di bonifica, con l'obiettivo non ultimo di non premiare la rendita speculativa.

## B. La perimetrazione del SIN di Trento Nord

La fabbrica ex SLOI è stata chiusa dopo il grave incidente del 4.7.1978 mentre la fabbrica ex Carbochimica è stata chiusa nel 1983.

Una prima serie di interventi normativi finalizzati al disinquinamento delle aree contaminate dalle rispettive lavorazioni è stata avviata all'inizio degli anni 2000.

In particolare, tre aree di Trento Nord (ex SLOI, ex Carbochimica e Rogge Demaniali):

- sono state qualificate ad elevato rischio ambientale e sanitario ed individuate come oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18.9.2001, n. 468;
- sono state poi perimetrate come SIN con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8.7.2002 secondo cui dopo gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza doveva esserne eseguita la caratterizzazione ambientale e, in base ai relativi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ma a questo punto sarebbe inutile avviare le complesse procedure espropriative visto che nella sostanza si tratterebbe di passaggi di proprietà concordati.

risultati, dovevano seguire la messa in sicurezza definitiva, la bonifica, il ripristino ambientale e doveva essere avviata l'attività di monitoraggio.

Fino ad oggi nelle tre aree del SIN le disposizioni dei due decreti ministeriali sono state solo parzialmente osservate. Infatti, in applicazione della procedura ordinaria finalizzata alla bonifica di cui all'articolo 242 del Codice dell'Ambiente: a) è stato eseguito un piano di indagini preliminari; b) la caratterizzazione è stata quasi completata <sup>7</sup> ed ha verificato il superamento di Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC principalmente da piombo tetraetile e da idrocarburi policiclici aromatici; c) la messa in sicurezza operativa è stata attuata. Analisi di rischio-sito specifiche conclusive per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio CSR sono state svolte solo per le Rogge Demaniali ma non nelle aree SIN ex SLOI ed ex Carbochimica <sup>8</sup> mentre il solo progetto di bonifica definito e approvato è appunto quello sulle Rogge Demaniali, oggi in corso di attuazione per il primo lotto <sup>9</sup>.

La perimetrazione del 2002: 1) era considerata come un provvedimento non necessariamente definitivo per l'intera area interessata dagli inquinamenti; 2) non escludeva l'obbligo di bonificare le porzioni di territorio esterne al SIN che in futuro risultassero inquinate "e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro" del SIN.

<sup>7</sup> Al 90% (cfr. Asse ferroviario Monaco-Verona, Accesso Sud alla galleria di base del Brennero, Quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, Fotto 3a: Circonvallazione di Trento, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione generale - Siti contaminati Allegato 1 ai sensi del DM 46/2021 Area ex Carbochimica, pag. 14, e Asse ferroviario Monaco-Verona, Accesso Sud alla galleria di base del Brennero, Quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, Fotto 3a: Circonvallazione di Trento, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione generale - Siti contaminati Allegato 1 ai sensi del DM 46/2021 Area ex SLOI, pag. 14).

Una Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento (n. 1370 del 28.6.2012) ha approvato un Accordo di Programma per la progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree ex Carbochimica ed ex SLOI [sottoscritto dalla Provincia di Trento, dal Comune di Trento e dai soggetti proprietari delle aree inquinate (T.I.M. S.r.l., M.I.T. S.r.l., I.M.T. S.r.l., NILUPA S.a.s., BI.MA S.n.c., FRANSY S.r.l.)]. Tra l'altro l'Accordo prevedeva che i proprietari predisponessero l'analisi di rischio sito-specifica delle due aree e, successivamente, anche il progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale. L'analisi di rischio è stata trasmessa il 28.11.2014 dal Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord Soc. Cons. a r.l., che raggruppa alcune società titolari delle due aree (T.I.M. S.r.l., M.I.T. S.r.l, I.M.T. S.r.l.) (cfr. Asse ferroviario Monaco-Verona, Accesso Sud alla galleria di base del Brennero, Quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, Fotto 3a: Circonvallazione di Trento, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione generale - Siti contaminati , pag. 76).

Ma questa analisi di rischio è presumibilmente considerata insufficiente.

Infatti due elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Circonvallazione di Trento esaminano le condizioni per svolgere una nuova analisi di rischio nelle due zone del SIN di cui si tratta (vedi Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione generale - Siti contaminati Allegato 1.1-1.6 ai sensi del DM 46/2021 Area ex Carbochimica; Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione generale - Siti contaminati Allegato 1.1-1.6 ai sensi del DM 46/2021 Area ex SLOI).

A questi due ultimi documenti si riferisce la Prescrizione della Provincia di Trento al PFTE della Circonvallazione Ferroviaria di Trento da recepire nella progettazione esecutiva - riportata nel punto B.53 dell'Ordinanza n. 3/2022 della Commissaria Straordinaria al "Potenziamento linea Fortezza-Verona" - in cui si legge un dubbio sul progetto di analisi di rischio del 2022 (" ... L'analisi di rischio sito specifica, sia nel caso dell'area ex Carbochimica che dell'area ex SLOI, è stata condotta considerando come sorgenti di contaminazione solo le aree risultanti dall'intersezione delle opere in progetto ed i poligoni di Thiessen relativi ai campioni di terreno con superamenti delle CSC ... ") e si trovano indicazioni su come integrare il progetto.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Esiste una indicazione apparentemente contraria a questa informazione.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I lavori per questa bonifica parziale sono stati sospesi per circa tre mesi nel 2023 per varie ragioni tecniche e soprattutto perché il ritrovamento di scorie catramose provenienti da Nord dalla Fossa Primaria di Campotrentino ha indicato che sarebbe stato e sarebbe più opportuno bonificare prioritariamente quest'ultima.

## C. La bonifica dei siti contaminati di Trento Nord non perimetrati come SIN

Nelle aree inquinate di Trento Nord oggi non perimetrate come SIN, tra cui per esempio l'area sequestrata il 29.7.2023 o l'area ex Scalo Filzi, si può applicare la procedura generale principale prevista dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente:

- per i casi di nuovi inquinamenti di siti (come per esempio nell'ipotesi di nuovi inquinamenti che fossero causati dai lavori della Circonvallazione Ferroviaria in zone prima non contaminate, nel quale caso sarebbe proprio RF/ITALFERR o il Consorzio Tridentum il responsabile dell'inquinamento) (comma 1, primo periodo);
- per i casi di "individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione" (come per esempio nel caso di zone già contaminate dagli inquinamenti ex SLOI e ex Carbochimica in cui i lavori della Circonvallazione Ferroviaria potrebbero eventualmente diffondere gli inquinanti <sup>10</sup>) (comma 1, secondo periodo).

L'articolo 242 si riferisce prevalentemente ad adempimenti del soggetto formalmente responsabile dell'inquinamento. Tuttavia la sua applicazione è pacifica nel nostro caso poiché in entrambi le situazioni appena descritte il soggetto tenuto ad attivarsi risulterebbe RFI/ITALFERR o il Consorzio Tridentum. Questa conclusione è rafforzata dallo stesso articolo 242, comma 11: "Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti".

L'articolo 242 del Codice dell'Ambiente con le procedure ordinarie per la bonifica dei siti inquinati è riassunto sinteticamente nell'Appendice.

In questo paragrafo è utile soffermarsi brevemente su cinque previsioni di legge potenzialmente insidiose che potrebbero ostacolare la bonifica completa delle aree contaminate:

quando le indagini ambientali indicano il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Rischio CSR l'intervento di bonifica può essere purtroppo sostituito dalla messa in sicurezza operativa o permanente "al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito" (articolo 242, comma 7, primo periodo). In questa ipotesi il soggetto che realizza la messa in sicurezza potrebbe anche evitare la prestazione delle garanzie finanziarie fissate per l'esecuzione degli interventi di bonifica (articolo 242, comma 7, ultimo periodo) 11;

<sup>11</sup> Si deve però sottolineare che difficilmente la semplice messa in sicurezza potrebbe contenere la diffusione degli inquinanti nel tempo e nello spazio soprattutto quando insieme alla matrice suolo siano interessate le falde acquifere superficiali e profonde. L'osservazione vale in particolare a proposito delle caratteristiche degli inquinamenti di Trento Nord.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In questo caso l'applicabilità dell'articolo 242, che in generale si riferisce ad adempimenti del soggetto responsabile dell'inquinamento, sarebbe assicurata da quanto previsto dal comma 11, richiamato poco appresso.

- ▶ nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza particolarmente complessi "a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive" (articolo 242, comma 7, terzo periodo) 12;
- esiste una ipotesi che prevede la bonifica di suolo, sottosuolo e materiali di riporto anticipata rispetto a quella della falda, con relativa parziale certificazione di avvenuta bonifica, "anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione" e sempre che "le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso" e sempre che le garanzie finanziarie siano comunque prestate per l'intero intervento (articolo 242, comma 7-bis);
- "nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio" l'amministrazione competente "fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività". Questa previsione è riferita solo alle attività produttive correnti che provocano gli inquinamenti e non sembra direttamente applicabile alla situazione degli inquinamenti di Trento Nord. Ma non si può escludere un tentativo di utilizzarla nel caso dei cantieri per la Circonvallazione Ferroviaria di Trento (che nell'ipotesi sarebbero l'attività in esercizio), anche non ricompresi nel SIN, perché all'interno di eventuali procedimenti di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza attribuirebbe una posizione forte agli interessi di prosecuzione delle attività di cantiere in corso, limitati comunque dall'obbligo della Provincia di tutelare salute pubblica e ambiente (articolo 242, comma 10);
- ▶ altro potenziale abbattimento delle cautele si trova nell'articolo 242-ter, comma 4, lettera b, secondo cui quando la caratterizzazione è compiuta e la messa in sicurezza operativa è già in essere, le opere e gli interventi possono essere realizzati semplicemente previa comunicazione all'APPA (nel caso della Provincia di Trento) almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori e al termine dei lavori le opere di messa in sicurezza operativa devono essere ripristinate. E tuttavia vero che "le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti" (articolo 242-ter, comma 4, lettera c).

A controbilanciare le insidie appena indicate, va tuttavia ricordato che ogni intervento parziale in termini di spazio o di tempo non potrebbe porsi in contrasto con alcune disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 242-ter, comma 1, dello stesso Codice dell'Ambiente:

6

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ma questa norma non può essere applicata indipendentemente da una completa valutazione su caratteri degli inquinamenti e delle aree contaminate e quindi senza scongiurare totalmente il pericolo di ulteriore diffusione delle contaminazioni (in particolare l'ipotesi che contempla è ben diversa dall'idea di bonifiche stralcio per consentire i lavori nei cantieri della Circonvallazione Ferroviaria di Trento).

- tutte le numerose categorie di opere consentite nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, devono essere realizzate "secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area" (comma 1) 13;
- ❖ le norme di cui si tratta "si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242" (comma 1 bis) (la previsione ben si adatta ad alcune aree di cantiere della Circonvallazione Ferroviaria di Trento Nord).

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del Codice dell'Ambiente (articolo 242 del Codice dell'Ambiente, comma 8).

Per la tutela delle acque sotterranee nei siti contaminati di Trento Nord si applica l'articolo 243 del Codice dell'Ambiente (Gestione delle acque sotterranee emunte), riassunto sinteticamente nell'Appendice.

### D. La bonifica del SIN di Trento Nord

Al sito di interesse nazionale ai fini della bonifica costituito dalle tre zone di Trento Nord perimetrate in data 8.7.2002 - che ad esclusione delle Rogge Demaniali coincidono con l'area sequestrata il 30.11.2023 dalla Procura della Repubblica di Trento - si può applicare la procedura ordinaria di decontaminazione prevista dall'articolo 252 del Codice dell'Ambiente, praticamente uguale a quella prevista dall'articolo 242 <sup>14</sup>, con poche correzioni non significative <sup>15</sup>.

Anche relativamente ai SIN se le indagini ambientali indicano il superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio CSR l'intervento di bonifica può essere purtroppo sostituito dalla messa in sicurezza operativa o permanente.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Va ripetuto ancora una volta che l'ipotizzata progettazione esecutiva per stralci della Circonvallazione di Trento, cui si è accennato nella Premessa e nella nota 2 si pone palesemente in contrasto con questa norma, considerate le caratteristiche degli inquinamenti di Trento Nord, perché prevede correlative bonifiche parziali localizzate in funzione delle semplici necessità dei cantieri. Tra l'altro, a margine, si deve anche annotare che questa impostazione localistica, erronea e illegale, contiene al suo interno non poche intrinseche contraddizioni: ne è un esempio il fatto che la supposta bonifica per stralci non pare, almeno per ora, tenere conto che è in corso a Trento Nord la bonifica di una delle aree del SIN - le Rogge Demaniali - e che invece le modalità con cui questa procede rilevano in modo significativo per tutti gli interventi analoghi (stesse considerazioni valgono per il futuro spostamento del Rio Lavisotto in zona ex Scalo Filzi, previsto dal progetto).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Con la medesima sequenza di atti fondamentali: piano di indagini preliminari a cura del soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato; verifica dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC anche per un solo parametro; nel caso di superamento, piano di caratterizzazione e analisi del rischio-sito specifica per la determinazione delle concentrazioni-soglia di rischio CSR; verifica di concentrazione dei contaminanti oltre i valori di CSR; in caso affermativo, progetto operativo degli interventi di bonifica ovvero di messa in sicurezza (operativa o permanente) e relativo monitoraggio con le eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tra queste la competenza centrale del Ministero dell'Ambiente come soggetto formalmente responsabile della bonifica.

Nei SIN è possibile una procedura alternativa lievemente semplificata rispetto a quella ordinaria (regolata principalmente dall'articolo 252, comma 4-ter): nel nostro caso di Trento Nord, per le due aree del SIN non ancora oggetto di bonifica (ex Carbochimica ed ex SLOI), questa procedura partirebbe dai risultati della compiuta caratterizzazione. Il responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area può presentare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (denominazione attuale) l'analisi di rischio sito specifica e i risultati dell'applicazione a scala pilota delle idonee tecnologie di bonifica. Se la concentrazione dei contaminanti risulta superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio CSR, il Ministero entro 90 giorni approva l'analisi di rischio e indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, potendo anche chiedere indagini integrative. Il proponente ha sessanta giorni per presentare al Ministero il progetto da approvare.

Per la bonifica o per la messa in sicurezza del SIN una previsione cautelativa di chiusura è poi quella prevista dal comma 5: "Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente ... ". Questa disposizione sottolinea la responsabilità della Provincia di Trento che - pure se formalmente nel caso del SIN non è il soggetto pubblico di ultima istanza obbligato alla bonifica - avrebbe potuto liberamente attivarsi anche utilizzando le prerogative dell'autonomia speciale.

Nei SIN l'applicazione a scala pilota di tecnologie di bonifica innovative non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero e può essere eseguita, purché in condizioni di sicurezza rispetto ai rischi sanitari e ambientali, semplicemente su istanza (corredata dalla necessaria documentazione tecnica) su cui entro sessanta giorni si pronunciano il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità (comma 8 bis).

Per la tutela delle acque sotterranee nelle aree del SIN di Trento Nord si applica l'articolo 243 del Codice dell'Ambiente (Gestione delle acque sotterranee emunte), riassunto sinteticamente nell'Appendice.

## E. La bonifica a cura dei soggetti non responsabili dell'inquinamento

Nella precedente sintesi delle procedure ordinarie per la bonifica di siti contaminati o di SIN si è scritto che la messa in sicurezza o la bonifica sono principalmente a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento ma possono essere attuati anche da altre categorie di soggetti privati o pubblici interessati.

### Questa ipotesi è confermata

dalla disposizione dell'articolo 245, comma 1, del Codice dell'Ambiente: "Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ... possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili" <sup>16</sup>, eventualmente ricorrendo alla stipulazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 246;

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Alcuni di questi soggetti - e precisamente i proprietari o i gestori a vario titolo dell'area - hanno comunque uno specifico obbligo quando sia rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della

 ripetitivamente, dalla disposizione dell'articolo 245, comma 2, quinto periodo, del Codice dell'Ambiente: "È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità".

E' da richiamare in tale ipotesi anche quanto stabilito dall'articolo 253, comma 4, secondo periodo; "Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito".

# E.1. La bonifica della matrice suolo dei siti contaminati di Trento Nord e del SIN con procedura semplificata su iniziativa e a spese di un soggetto privato interessato

Nel caso concretamente improbabile che i privati proprietari non responsabili dell'inquinamento o altri soggetti privati qualificabili come operatori interessati (nel caso di Trento Nord, RFI o il Consorzio Tridentum) volessero procedere a proprie spese alla bonifica si potrebbe applicare la procedura semplificata prevista dall'articolo 242-bis per la sola matrice suolo.

Questa procedura può valere tanto nella generalità delle aree inquinate di Trento Nord quanto nel SIN e una ipotesi del genere potrebbe teoricamente concretizzarsi, per esempio, in una delle tre zone del SIN o nell'area dell'ex Scalo Filzi (essenziale per i lavori del portale Nord della galleria).

In sintesi, il soggetto interessato presenterebbe alla Provincia di Trento o al Ministero dell'Ambiente un progetto con le opere programmate "sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito" e il cronoprogramma dei lavori, per portarlo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione CSC, fermo restando però "l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252".

Se il sito avesse una superficie maggiore di 15 ettari, il cronoprogramma potrebbe essere articolato in non più di tre fasi, ciascuna di durata non superiore a 18 mesi.

La caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono soggetti alle regole generali ma solo a un controllo a posteriori.

Perciò il ribaltamento della procedura ordinaria consentirebbe prima il completamento delle opere di bonifica e solo successivamente la presentazione del piano di caratterizzazione ambientale "al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso"; il piano sarebbe approvato dalla Provincia di Trento o dal Ministero dell'Ambiente ed eseguito in contraddittorio con l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente APPA, la quale sarebbe anche competente per il collaudo finale dei risultati con valore di "certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo" ed effetto di utilizzazione possibile del sito secondo la destinazione d'uso.

La possibilità di cui si tratta non sarebbe esente da problemi e insidie perché l'intervento di bonifica non sarebbe preceduto da indagini ambientali complete, sarebbe potenzialmente disunito nel tempo senza tener conto della continua lenta diffusione degli inquinanti e non sarebbe esteso alle falde acquifere superficiali (notoriamente inquinate a Trento Nord).

## E.2. Funzioni sostitutive dell'amministrazione pubblica competente

Secondo l'articolo 244, comma 4, del Codice dell'Ambiente "Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250".

Quest'ultimo articolo riveste notevole importanza in una situazione come quella delle aree inquinate di Trento Nord, per le quali i soggetti responsabili sono individuati ma non attivabili, i soggetti proprietari non intendono eseguire la bonifica e realisticamente non esistono altri soggetti privati che se ne facciano carico sia pure nel proprio interesse economico <sup>17</sup>.

All'articolo 250 si affianca l'articolo 253 che regole alcune importanti modalità operative.

Le indicazioni principali provenienti dalle due norme sono:

se i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono o non sono individuabili e non provvedono né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi per la bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione (dalla Provincia di Trento nel nostro caso) (articolo 242) ovvero dal Ministero dell'Ambiente nel caso di un SIN (articolo 252);

quando la bonifica è gestita dall'istituzione pubblica competente i suoi interventi costituiscono onere reale immobiliare sui siti contaminati e le relative spese sono recuperabili e "assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree" esercitabile anche contro diritti acquistati sugli immobili da soggetti terzi e quindi anche contro gli attuali proprietari incolpevoli dell'inquinamento 18;

\_

<sup>17</sup> Una importante esperienza in tale direzione si sta compiendo in questi anni nel Comune di Fidenza dove (cfr. https://www.arpae.it/it/@@search?SearchableText=SIN+Fidenza Storia e prospettive della bonifica del SIN di Fidenza, 2021, e anche https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin-23/): a) fino al 1973 è stata attiva una fabbrica di piombo tetraetile e mercaptani (la CIP); fino al 2000 è stata attiva una fabbrica di distillazione del catrame e del carbon fossile per la produzione di toluene, xileni, fenoli, naftalina, olio di creosoto, olio di antracene, coloranti organici e ftalati. Anche in questo caso la proprietà privata delle aree non è andata oltre gli interventi obbligatori di messa in sicurezza. Il Comune di Fidenza ha acquisito senza espropri le aree inquinate, poi avviato e in parte concluso la bonifica delle aree attraverso smaltimento all'estero o ripulitura dei terreni in biopile, operando all'interno di un Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 8.4.2008 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Fidenza. Vedi anche il quotidiano "l'Adige" del 4.1.2024.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sempre a condizione che con atto motivato dell'autorità competente sia dimostrata l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero l'impossibilità di azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

• in ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi <sup>19</sup>.

L'impostazione suggerita da queste norme all'istituzione pubblica che attua la bonifica è sottintesa ma chiara: puntare al massimo di qualità possibile finale delle aree bonificate e contemporaneamente al massimo del rimborso spese cui può essere obbligato il proprietario, anche allo scopo di fargli ragionevolmente considerare l'ipotesi di cedere preventivamente le proprie aree a prezzi bassi o gratuitamente; e nello stesso tempo, nel caso presumibile di un successo solo parziale nella bonifica, spingere il proprietario alla cessione gratuita dei terreni se il valore del potenziale rimborso di costi all'istituzione pubblica equivale al valore di mercato dei terreni stessi <sup>20</sup>.

Va perciò sottolineato in generale che quando le aree destinate alla bonifica sono di proprietà privata: a) la destinazione urbanistica delle aree rileva sempre in modo decisivo sotto il profilo della scelta su come acquisirne la disponibilità ai fini della bonifica, prima che questa sia avviata; b) se la destinazione urbanistica attuale delle aree promettesse vantaggi in termini di realizzazioni di cubature residenziali o commerciali i valori di esproprio sarebbero molto elevati rendendolo quindi poco praticabile e poco opportuno sotto il profilo del premio che sarebbe attribuito ad una proprietà rimasta inattiva di fronte all'inquinamento, e viceversa nell'ipotesi opposta; c) rileva in modo serio la destinazione urbanistica finale compatibile con la nuova qualità acquisita dalle aree dopo il termine e i risultati finali della bonifica, tenendo conto del fatto che l'esito della bonifica può essere difficilmente valutabile all'inizio o durante la sua esecuzione e che in situazioni di grave inquinamento, soprattutto se diffuso; d) la strategia dell'istituzione pubblica competente per la bonifica dovrebbe di conseguenza variare in funzione della situazione reale, senza trascurare la possibilità sia pur conflittuale di variazioni anche molto anticipate o persino iniziali di destinazione urbanistica, senza dare per scontata comunque la via dell'esproprio, senza tralasciare quando possibile la via di un accordo con la proprietà privata che privilegi l'interesse pubblico generale; e) è da privilegiare l'ipotesi che l'istituzione pubblica proceda alla bonifica esclusivamente con risorse proprie e dopo averla conclusa richieda al proprietario delle aree interessate un rimborso spese limitato al rispettivo valore commerciale determinato dalla nuova destinazione urbanistica.

## E.3 La normativa sui c.d. siti orfani

Per gli interventi sostitutivi delle istituzioni pubbliche rileva la recente normativa sul finanziamento della bonifica nei c.d. siti orfani.

E' incerto in linea di principio se questa normativa sarebbe applicabile anche alle aree inquinate di Trento Nord, sempre che la necessità della bonifica sia stata prima formalizzata in un provvedimento: si tratterebbe comunque solo del SIN e non delle altre aree inquinate attualmente oggetto di indagini ambientali.

<sup>19</sup> Questa specifica previsione assume una rilevanza speciale nell'ipotesi che a bonifica conclusa o in corso di ultimazione vengano confermate o decise per le aree interessate possibilità edificatorie appetibili per la proprietà privata.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Questo potrebbe essere proprio il caso dei terreni inquinati di Trento Nord, la cui difficile situazione fa ritenere che il risultato finale della indispensabile e costosa bonifica non permetterà per i terreni destinazione diversa dall'uso industriale.

Comunque fino ad oggi la Provincia di Trento non ha fatto il tentativo di ricomprendere il SIN nel programma nazionale di finanziamento.

La fonte principale delle disposizioni di cui si tratta è il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.12.2020, "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani". Secondo questa fonte:

- è definito sito orfano il sito contaminato in cui le operazioni di bonifica devono essere avviate o sono state concluse dall'amministrazione pubblica competente e per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede ovvero non provvede il proprietario attuale del sito né altro soggetto interessato (articolo 2, comma 1);
- è definito sito orfano anche il sito contaminato in cui i soggetti variamente obbligati, escluse le pubbliche amministrazioni, abbiano attivato le operazioni di bonifica senza tuttavia concluderle (articolo 2, comma 2);
- sono esclusi dal programma di finanziamento, tra gli altri, i siti in cui siano già in esecuzione le procedure ordinarie di bonifica previste dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente <sup>21</sup> ed inoltre gli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso (articolo 3);
- ➢ uno stanziamento (revocabile in caso di inadempienza) è assegnato a ciascuna Regione o Provincia Autonoma <sup>22</sup> richiedente , che per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente individua i siti orfani prioritari in riferimento al relativo rischio ambientale e sanitario stipulando con il Ministero un accordo in cui sono specificate le risorse per ciascun intervento <sup>23</sup>, le modalità di attuazione, i soggetti pubblici che agiscono, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese (articoli 4 e 7);
- anche in applicazione dell'articolo 253 del Codice dell'Ambiente "si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse" (articolo 6, comma 4).

Integrando le previsioni normative appena riassunte, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), approvato con Decisione di Esecuzione del 13.7.2021 del Consiglio dell'Unione Europea, ha previsto uno stanziamento di 500 milioni di Euro per la bonifica dei siti orfani <sup>24</sup> tramite un apposito Piano di Azione che individui i siti e identifichi gli interventi specifici da avviare con riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026). I siti orfani oggetto del Piano - su segnalazione delle Regioni e delle Province autonome, sono stati individuati con Decreto DG del Ministero della Transizione Ecologica 22.11.2021, n. 222, poi aggiornato con Decreto DG del Ministero della Transizione

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Questa esclusione sembra formalmente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, il quale tuttavia si riferisce sostanzialmente ad operazioni abbandonate anche se forse non formalmente chiuse.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Alla Provincia di Trento spettano Euro 818.317,03: molto poco, in effetti, per immaginare una bonifica del SIN.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Le risorse comprendono gli oneri per spese tecniche ed amministrative di progettazione, avvio, conduzione e collaudo degli interventi.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Questo stanziamento sostituisce le risorse individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.12.2020 in esecuzione dell'articolo 1, comma 800, della Legge 30.12.2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Ecologica 22.3.2022, n. 32. Per la Provincia di Trento sono stati inclusi nell'elenco 4 siti orfani di modesta estensione (due a Borgo Valsugana e due a Mori).

In linea teorica la normativa appena riassunta sarebbe applicabile al SIN di Trento Nord in quanto area contaminata "in cui le operazioni di bonifica devono essere avviate o sono state concluse dall'amministrazione pubblica competente" (articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.12.2020). Non sarebbe di ostacolo a questa applicazione il fatto in una zona del SIN di Trento Nord la bonifica è effettivamente in corso (Rogge Demaniali) e nelle altre due zone le indagini ambientali sono state in buona parte eseguite ed è stata attuata una misura di sicurezza (da molti ritenuta insufficiente) costituita dalla barriera idraulica attiva dall'agosto 2001 a Sud dell'area ex Carbochimica; infatti la apparente esclusione dovuta all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto potrebbe essere superata con un progetto di bonifica che per quanto possibile dividesse il SIN in sub-aree diverse dal punto di vista dell'esecuzione degli interventi <sup>25</sup>.

E' probabile quindi che il SIN di Trento Nord non sia compreso nel programma di operazioni nei siti orfani a causa dell'esiguità dei finanziamenti previsti.

## Conclusioni

Alla bonifica dei siti contaminati di Trento Nord non hanno provveduto e non intendono provvedere né i responsabili dell'inquinamento, né i proprietari attuali delle aree inquinate né altri soggetti potenzialmente interessati.

In questa situazione il Comune di Trento e, nel caso questo ometta di agire, la Provincia di Trento (e per il solo SIN il Ministero dell'Ambiente) sono obbligati a realizzare la bonifica con risorse pubbliche, senza un termine di scadenza vincolante ma senza ritardi decennali o interpretazioni di comodo sulle finalità e le modalità della bonifica.

L'azione di bonifica delle istituzioni che vi provvedono, ovviamente con risorse pubbliche, è assistita da garanzie immobiliari nei confronti dei proprietari delle aree interessate, che tuttavia non possono subire una rivalsa di ammontare superiore a quella del valore commerciale delle aree bonificate. Questo valore deve essere determinato dopo l'esecuzione della bonifica perché dipende direttamente dalla destinazione urbanistica finale dei terreni bonificati e quindi dai risultati della bonifica.

E infatti le difficoltà della bonifica di siti gravemente inquinati non consentono di determinarne a priori il risultato e quindi impongono di rinviare all'esito della bonifica ogni decisione sulla destinazione urbanistica delle aree bonificate.

In generale quindi l'acquisizione delle aree da bonificare va fatta con tutti gli strumenti disponibili (forme varie di accordi d'uso con la proprietà, compravendite, occupazioni per pubblica utilità) ad eccezione delle espropriazioni a meno che queste non avvengano a prezzi simbolici o molto bassi. Il motivo di questa eccezione risiede nella necessità di evitare che possibili alti valori commerciali delle aree - eventualmente spinti da errate destinazioni urbanistiche formatesi nel corso del

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ferma restando l'impossibilità di bonifiche stralcio finalizzate alle sole esigenze di funzionamento dei cantieri per la Circonvallazione Ferroviaria.

tempo - comportino alti prezzi di esproprio e finiscano inopportunamente per premiare la rendita fondiaria e la proprietà che per convenienza non ha provveduto alla bonifica cui pure era obbligata per legge.

In effetti, per i proprietari - quando la bonifica delle aree inquinate presenta costi alti - la scelta ragionevole è cederle senza corrispettivo all'istituzione pubblica che esegue la bonifica perché il valore della rivalsa può facilmente superare il valore commerciale delle aree consentito dalla destinazione urbanistica attribuibile dopo la bonifica. Ciò è vero persino nel caso di un rilevante successo della bonifica che arriverebbe a restituire ai terreni inquinati una elevata qualità ambientale e dunque potrebbe consentire una destinazione urbanistica con indici costruttivi interessanti. Ma è vero soprattutto nel caso di terreni caratterizzati da inquinamenti gravi e per i quali il risultato finale della bonifica difficilmente permetterà una destinazione urbanistica diversa dall'uso industriale.

Nel caso di Trento Nord - premesso che ormai è indispensabile andare oltre le misure di sicurezza operative - le caratteristiche degli inquinamenti e delle aree inquinate non permettono soluzioni intrinsecamente inadeguate come le bonifiche parziali a stralcio o le misure di sicurezza operative oppure permanenti (che pure il Codice dell'Ambiente in teoria equipara alla bonifica definitiva).

Il caso del SIN di Trento è proprio quello di una bonifica dai costi molto elevati, di un presumibile futuro uso industriale delle aree bonificate, di una rivalsa economica verso la proprietà che supererà il contenuto valore commerciale dei terreni: con la conseguenza che ai proprietari in sostanza converrebbe cedere subito le aree senza prezzo o in cambio di un prezzo simbolico.

## **Appendice**

### Sintesi Articolo 242 Codice dell'Ambiente

L'articolo 242 disciplina la procedura generale principale per giungere fino alla bonifica per i casi di nuovi inquinamenti di siti e per i casi di "individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione" (comma 1) <sup>26 27</sup>.

Il soggetto responsabile dell'inquinamento attua le misure di prevenzione necessarie e svolge un'indagine preliminare sugli inquinamenti esistenti.

Se l'indagine accerta il superamento delle concentrazioni-soglia di contaminazione CSC anche per un solo parametro ne va data comunicazione al Comune di Trento e alla Provincia di Trento ed alle misure di prevenzione si devono aggiungere misure di sicurezza di emergenza.

Entro trenta giorni a Comune e Provincia va poi presentato il piano di caratterizzazione che deve essere autorizzato dalla Provincia entro ulteriori trenta giorni con eventuali prescrizioni.

In base ai risultati della caratterizzazione (in pratica in funzione dei superamenti delle CSC) l'iter prosegue con l'analisi del rischio-sito specifica per la determinazione delle concentrazioni-soglia di rischio CSR, i cui risultati vanno presentati alla Provincia entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione e vanno approvati dalla Conferenza di Servizi.

Se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulta superiore ai valori di CSR (situazione da riportare nel certificato di destinazione urbanistica, articolo 251) alla Provincia va presentato entro i successivi sei mesi il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente, per garantire la sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire l'ulteriore propagazione dei contaminanti, e relativo monitoraggio) con le eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; per approvare il progetto la Provincia ha altri sessanta giorni.

All'area di cui tratta questo paragrafo si applicano poi le norme per eseguire la procedura di bonifica semplificata a cura di soggetti non responsabili degli inquinamenti (articolo 242-bis, sintetizzato nel sub-paragrafo E.1) per impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati (articolo 243), per regolare l'accesso a siti oggetto di sequestro per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree (articolo 247), per lo svolgimento dei controlli durante e al termine degli interventi (articolo 248), per la bonifica a cura della Provincia di Trento nel caso in cui gli obbligati non adempiano (articolo 250).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Le norne del Codice sono sempre da integrare con quelle di tipo esecutivo previste dal Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Questa procedura si applica agevolmente alle aree di Trento Nord non perimetrate come SIN, come per esempio l'area sequestrata dalla Procura della Repubblica di Trento il 29.7.2023 (cfr. comma 1, seconda parte). In questo caso il soggetto responsabile dell'inquinamento è il soggetto che deve occuparsi di gestire l'inquinamento emerso, quindi RFI/ITALFERR nelle aree previste per i cantieri della Circonvallazione Ferroviaria che dovessero risultare contaminate.

Nell'ipotesi che la procedura descritta qualifichi infine l'area come oggetto di bonifica si applica anche l'articolo 242 ter relativo a tutti i siti oggetto di bonifica, compresi i SIN.

### Sintesi Articolo 243 Codice dell'Ambiente

#### L'articolo stabilisce che:

- l'obiettivo di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati si consegue sia con misure di sicurezza e prevenzione sia con l'adozione delle migliori tecniche per eliminare (anche in applicazione dell'articolo 242) o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette (comma 1);
- il ricorso a barriere fisiche è consentito come soluzione subordinata solo se non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi appena elencati (comma 2);
- in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee va valutata la possibilità di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito;
- in mancanza di eliminazione, isolamento o contenimento degli inquinamenti tramite barriere "l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti". Il trattamento delle acque emunte per qualsiasi uso "deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali";
- ai soli fini della bonifica è consentito reimmettere, previo trattamento, le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte, finalizzando a questo scopo il progetto di bonifica di cui all'articolo 242.